



COMUNE DI MARSCIANO

- *(Provincia di Perugia)* -
Area Urbanistica

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE ALLE ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE DEI CONTRIBUTI DERIVANTI DAI PROVENTI DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

Art. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 2 DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

Art. 3 DEFINIZIONE DELLE OPERE, DEI SOGGETTI DESTINATARI E DELLE QUOTE SPETTANTI

Art. 4 TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI A CONTRIBUTO

Art. 5 BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

Art. 6 ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

Art. 7 MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 8 MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 9 INADEMPIENZE, DECADENZE E REVOCHE

Art. 10 MANCATA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Art. 11 ENTRATA IN VIGORE

Tabella A Documentazione da allegare alla domanda per attribuzione contributi

Tabella B Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione a lavori effettuati

Art. 1
AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina i criteri di ripartizione, i tempi e le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi previsti dall'art. 44, del R.R. 18.2.2015 N. 2, nel rispetto della deliberazione del Consiglio Comunale 17.5.2016 n. 21, derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria
2. I contributi suddetti rappresentano una quota parte delle entrate annualmente accertate dal Comune di Marsciano a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria
3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni della vigente normativa regionale.

Art. 2
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DISPONIBILI

1. Entro il 1 giugno di ogni anno, il Servizio Finanziario comunica all'Area Urbanistica le somme introitate nell'esercizio precedente, risultanti dalla relazione annuale consuntiva allegata al bilancio e derivanti dai permessi di costruire, dalle SCIA, dalle comunicazioni di attività edilizia libera onerosa e dalle sanzioni in materia urbanistica ed edilizia distinguendo le somme incassate a titolo di oneri di urbanizzazione secondaria .
2. Sulla base di quanto stabilito dall'articoli 4 dei criteri per la determinazione del contributo di costruzione allegati alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 17.5.2016 l'8% (otto per cento) di tali somme possono essere destinati rispettivamente alla realizzazione di "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi".

Art. 3
**DEFINIZIONE DELLE OPERE, DEI SOGGETTI DESTINATARI E
DELLE QUOTE SPETTANTI**

1. Per "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi" sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l'esercizio del Ministero pastorale, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative, annesse agli edifici destinati al culto, situate nelle adiacenze o comunque connesse con essi o previste dagli strumenti urbanistici vigenti per quanto riguarda edifici, attrezzature ed impianti ancora da realizzare.
2. Tenuto conto delle particolari finalità cui sono destinate le opere "Chiese ed altri edifici per servizi religiosi", la realizzazione delle stesse avviene direttamente a cura dei soggetti interessati, diversi dal Comune, per le quali opere viene a tal fine attribuita la quota del 8% (otto per cento) degli oneri di urbanizzazione secondaria annualmente introitati dal Comune, con le modalità, i tempi e le garanzie stabilite dagli articoli seguenti.
3. Per la Chiesa cattolica, le richieste sono avanzate dalle autorità Ecclesiastiche Diocesane, con la proposta delle priorità. Per le altre confessioni religiose, le richieste saranno avanzate dalle rappresentanze ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato Italiano tramite concordato, intesa o altri strumenti giuridici sottoscritti con lo Stato Italiano.

Art. 4
**TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI EDILIZI AMMESSI A
CONTRIBUTO**

1. La parte di tale quota corrispondente al 50% dei proventi degli oneri di urbanizzazione secondaria è destinata agli interventi di riapertura di edifici inagibili già destinati al culto, restauro,

risanamento, ristrutturazione, adeguamento sismico e per la messa in sicurezza o per interventi di prevenzione sismica di edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale sul territorio comunale.

La restante parte di quota pari al 50% degli oneri di urbanizzazione secondaria è destinata, oltre che per gli interventi di cui sopra, anche alla acquisizione di aree previste dal PRG per chiese ed altri edifici per servizi religiosi da cedere gratuitamente in proprietà all'organizzazione religiosa, nonché per la costruzione di edifici per il culto e per le opere parrocchiali, di immobili destinati ad istituti religioso - educativi ed assistenziali e di attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive di uso pubblico.

Il comune d'intesa con la Soprintendenza per i Beni Storici Artistici ed Etnoantropologici dell'Umbria può stabilire per i casi di assoluta emergenza, gli interventi sugli edifici ed attrezzature religiose di carattere storico, artistico e culturale sul territorio comunale che assumono carattere di priorità.

2. Gli interventi edilizi ammessi a contributo devono riguardare opere ubicate nel territorio del Comune.

3. Potranno essere presentate richieste di assegnazione, e successiva erogazione, di contributi relativi esclusivamente ad interventi edilizi conformi agli strumenti urbanistici ed alle norme edilizie, sanitarie, ambientali e paesaggistiche.

4. Le richieste di attribuzione fondi potranno riguardare soltanto interventi che siano regolarmente autorizzati o per i quali sia stata presentata regolare denuncia di inizio attività o richiesta di permesso a costruire. Nel caso di denuncia di inizio attività che non abbia maturato efficacia di titolo edilizio abilitativo o di permesso a costruire non ancora rilasciato, resta inteso che l'effettiva assegnazione dei contributi è comunque subordinata al perfezionamento dei procedimenti nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

5. Potranno inoltre essere ammesse a contributo opere in corso di realizzazione o già concluse, a condizione che siano state ultimate non precedentemente ad un anno dalla data della richiesta di attribuzione del contributo. In tale ultimo caso, la successiva richiesta di erogazione del contributo a consuntivo lavori dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla determina di assegnazione. Salvo il caso di cui sopra, le richieste di erogazione delle somme assegnate dovranno essere presentate entro 3 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

6. Sono da ritenersi esclusi dall'assegnazione del contributo le iniziative unicamente finalizzate all'acquisto o alla manutenzione di arredi, strumentazioni, macchinari, veicoli o di oggetti aventi comunque una natura non permanentemente integrata nell'involucro edilizio.

7. Le spese tecniche (di progettazione, direzione lavori, controllo della sicurezza, etc.) sostenute dai richiedenti per gli interventi di cui al comma 1 possono essere ammesse al contributo unitamente a quelle sostenute per i lavori.

8. Ogni singolo intervento potrà essere ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12.

9. Per singolo intervento si intende la tipologia di intervento di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa quantificazione economica che hanno costituito oggetto di ciascuna richiesta di contributo.

10. In ogni caso, ciascun intervento potrà ottenere l'assegnazione di un contributo ai sensi del presente regolamento per non più del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale dei lavori previsto. Parimenti, in fase di liquidazione delle spese sostenute, e debitamente documentate come specificato al seguente art. 8, non potrà essere erogato più del 50% (cinquanta per cento) dell'importo totale del costo effettivo dell'intervento e comunque, in nessun caso, somme superiori a quelle a tal fine già accantonate.

11. I singoli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche possono presentare richiesta di contribuzione ai sensi del presente regolamento per la parte di spesa residua non finanziata e fino a copertura massima del 50% (cinquanta per cento) della parte di spesa residua non finanziata. Sarà cura del richiedente indicare dettagliatamente, a mezzo di

apposita autocertificazione, l'entità degli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite nonché il titolo e le finalità delle stesse.

12. Non può essere presentata richiesta di ulteriore contributo per gli interventi che hanno già usufruito di contributi negli anni precedenti salvo i casi in cui sia stato presentato un piano pluriennale d'intervento ed i casi in cui il contributo sia stato assegnato in misura ridotta. In tale ultimo caso, la richiesta deve riguardare la sola parte residua.

13. Qualora la somma complessiva da erogare sia inferiore ad € 10.000,00 o sia presentata una sola istanza sarà facoltà dell'amministrazione Comunale provvedere, in deroga a quanto previsto dal comma 1, ad una unica erogazione dell'intero importo previsto.

Art. 5

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AI CONTRIBUTI

1. Entro 60 giorni dalla deliberazione di cui all'art. 2, comma 1, il Responsabile dell'Area urbanistica predispone apposito bando pubblico con cui dà notizia dell'entità complessiva dell'accantonamento come determinato sulla base del comma 2 del medesimo articolo, nonché dei soggetti e delle categorie di opere ammesse a contributo; con lo stesso bando si precisano i tempi e le modalità di presentazione e di accettazione delle domande.

2. I soggetti interessati dovranno far pervenire apposita istanza di assegnazione dei contributi entro il termine perentorio di due mesi, decorrenti dalla data di pubblicazione del bando di cui al comma 1; la domanda dovrà essere corredata della documentazione di cui alla tabella A, allegata al presente Regolamento.

3. La competente Area Urbanistica, entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle istanze, può richiedere eventuali integrazioni di documenti assegnando agli interessati ulteriori 30 giorni per il completamento della domanda: tale termine è da intendersi perentorio, decorso il quale la domanda incompleta verrà ritenuta rinunciata ed esclusa dall'assegnazione.

Art. 6

ELENCO DELLE ISTANZE AMMESSE A CONTRIBUTO E CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE

1. La competente Area Urbanistica, sulla base delle domande presentate risultate complete e conformi al presente Regolamento ed al bando pubblico di cui all'art. 5, predispone, due elenchi per ognuna delle due tipologie ammesse a contributo, specificando l'importo totale dei lavori previsto, l'importo richiesto come contributo, ed il conseguente rapporto percentuale.

Art. 7

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO

Per la redazione della graduatoria relativa agli interventi sugli edifici esistenti si terrà conto delle seguenti priorità :

- Ristrutturazione e consolidamento di edifici dichiarati inagibili già destinati al culto;
- adeguamento sismico e per la messa in sicurezza o per interventi di prevenzione sismica;
- ristrutturazione edilizia;
- restauro e risanamento conservativo.

Per la redazione della graduatoria relativa alle aree per nuovi edifici esistenti si terrà conto delle seguenti priorità:

- Acquisizione aree da destinare alla costruzione di edifici religiosi;
- costruzione di edifici per il culto;
- costruzione di edifici per fini educativi ed assistenziali

- costruzione di edifici per attrezzature per attività culturali, ricreative e sportive di uso pubblico.

In caso di progetti con lo stesso grado di priorità si terrà conto dell'ubicazione dell'immobile o dell'area da acquisire dando priorità agli interventi previsti in aree sottoposte a vincolo ai sensi del D. Lgs. 42/2004, successivamente di quelli siti in Aree classificate come zona "A" nel vigente PRG infine della data di presentazione dell'istanza.

Dell'attribuzione dei contributi viene data comunicazione agli interessati con l'indicazione delle prescrizioni stabilite per l'erogazione di cui all'art. 8.

Art. 8

MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. L'erogazione dei contributi sarà disposta dal Responsabile dell'Area Urbanistica, ai sensi del **vigente Regolamento di Contabilità, previa presentazione da parte dei soggetti beneficiari della** documentazione di cui alla tabella B e accertamento della completezza e validità della documentazione sopra descritta da parte dell'ufficio.

2. L'erogazione dei contributi è disposta sulla base dell'importo ammesso a contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 10, a fronte della presentazione della documentazione elencata nell'allegata Tabella B, con particolare riferimento a fatture quietanzate, ricevute o certificati di pagamento, per opere ultimate e regolarmente certificate da Tecnico abilitato.

3. L'erogazione sarà emessa entro trenta giorni dalla richiesta e dalla conseguente presentazione della documentazione di rito o integrazione della medesima se ritenuta incompleta.

4. L'Amministrazione, in sede di erogazione, si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri uffici di competenza, un controllo di verifica sulla conformità dei lavori effettuati rispetto alla documentazione depositata.

Art. 9

INADEMPIENZE, DECADENZE E REVOCHE

1. Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi, senza necessità di espresso provvedimento:

- a) mancato ritiro del permesso per costruire, e/o mancata integrazione della documentazione richiesta per la definizione della pratica edilizia;
- b) mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dal permesso di costruire, dalla SCIA, o dalla attività edilizia libera, fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse;

2. Il contributo è revocato e recuperata la somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali, nei casi seguenti:

- a) mancato adempimento degli obblighi stabiliti nella eventuale convenzione o nell'impegno sottoscritto per gli importi inferiori a 10.000 €;
- b) sia constatata, in sede di liquidazione di rendiconto finale, la realizzazione di interventi difformi da quelli autorizzati ed ai quali il contributo era destinato;

3. Nel caso i soggetti che richiedono i contributi non rispettino le previste scadenze, la loro istanza di contributo sarà ritenuta rinunciata e la relativa pratica definitivamente archiviata senza seguito.

Art. 10

MANCATA EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Nel caso di mancata presentazione di domande di contributo, e per qualunque ragione vi siano fondi residui rispetto alla somma stanziata ai sensi dell'art. 2, le somme non attribuite rientrano nella disponibilità del bilancio dell'Ente.

E' facoltà dell'Amministrazione destinare le somme introitate ad altre opere di urbanizzazione, anche diverse da quelle di cui all'art. 1, comma 1, da realizzarsi direttamente dal Comune. Parimenti, è facoltà dell'Amministrazione disporre che le somme siano accantonate per aumentare la disponibilità dei fondi dell'anno successivo per le finalità del presente regolamento.

Art. 11

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo essere stato pubblicato per 15 (quindici) giorni consecutivi all'Albo Pretorio on line del Comune, ai sensi dell'art.9, comma 3 dello Statuto comunale.

Tabella A Documentazione da allegare alla domanda per attribuzione contributi

- a) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il nominativo dell'intestatario della proprietà dell'immobile e del legale rappresentante dell'Ente che richiede il contributo stesso specificando se trattasi dell'affittuario e/o gestore dell'immobile;
- b) Documentazione che dimostri che il culto è riconosciuto dallo Stato ovvero documentazione che dimostri che il Culto è ammesso nello Stato Italiano;
- c) Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, comunicazione attività edilizia) compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui si è riferito l'intervento o della pratica edilizia presentata ovvero dichiarazione del progettista circa la non necessità di specifiche autorizzazioni;
- d) Copia degli elaborati grafici di progetto dell'intervento in conformità al titolo edilizio o pratica di cui al punto precedente (tale corrispondenza dovrà essere espressamente attestata da Tecnico abilitato);
- e) Relazione tecnica esplicativa dell'intervento e degli obiettivi dello stesso, che illustri le finalità e gli usi dell'immobile con riferimento alle funzioni oggetto del presente regolamento. La Relazione dovrà documentare l'eventuale urgenza dell'intervento (per incolumità pubblica e per salvaguardia del bene da ristrutturare) e l'eventuale valore culturale, sociale, storico ed ambientale del bene interessato dall'intervento;
- f) Computo metrico estimativo dei lavori, sulla base dei prezzi contenuti nel Prezzario della Regione Umbria, vigente alla data di presentazione della domanda ed indicazione dell'importo complessivo di spesa rispetto al quale si richiede il contributo redatto e firmato da tecnico abilitato. L'importo complessivo delle spese tecniche non potrà risultare superiore al dieci per cento dell'importo dei lavori;
- g) Documenti giustificativi delle spese eventualmente già sostenute (fatture per prestazioni professionali, per forniture o per esecuzione dei lavori) esplicitamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo;
- h) Eventuale programma dell'intervento per il quale è richiesto il contributo, contenente il riferimento agli esercizi finanziari, anche relativi a più annualità, a cui far carico per l'erogazione dei contributi;
- i) Dichiarazione del richiedente, in forma di autocertificazione, relativa agli altri tipi di finanziamenti e/o contribuzioni pubbliche percepite, con indicazione esatta dell'entità, del titolo e delle finalità delle stesse e con indicazione della parte di spesa non ancora finanziata; in alternativa dichiarazione che le opere non sono mai state oggetto di alcun finanziamento pubblico.

Tabella B Documentazione da allegare alla richiesta di erogazione a lavori effettuati

- a) Estremi del titolo edilizio (P.C., SCIA, comunicazione attività edilizia), compreso estremi delle eventuali e necessarie autorizzazioni (paesaggistiche, storiche/artistiche, ambientali, ecc.) cui è riferito l'intervento ovvero dichiarazione del progettista/Direttore dei Lavori circa la non necessità di specifiche autorizzazioni. Dichiarazione del Direttore dei Lavori di rispondenza delle lavorazioni eseguite ai titoli edilizi, compreso documentazione fotografica, indicazione delle imprese che hanno eseguito i lavori, attestazione/documentazione comprovante la verifica della regolarità contributiva delle imprese durante l'esecuzione lavori e al pagamento dello stato finale;
- b) Documenti contabili attestanti l'avvenuto pagamento, rappresentati dalle fatture e/o ricevute quietanzate, esplicitamente riferiti alle opere ammesse a contributo;

c) Dichiarazione in forma di autocertificazione del Direttore dei Lavori che attesti la congruenza economica dei lavori eseguiti rispetto ai preventivi di spesa ed ai documenti giustificativi di spesa sottoscritta anche dal rappresentante legale del soggetto richiedente.